

Oggi, ad esempio, il ministro dell'interno ha disposto l'invio di 2.000 uomini e di mezzi blindati. Evidentemente le disposizioni ci sono ma ce ne ricordiamo soltanto quando la gente muore. Si sapeva da tempo che in Puglia imperversa il fenomeno del contrabbando, ma nessuno si è mai preoccupato di niente.

A me sembra quasi schizofrenico il fatto che, da una parte, lo Stato ti condanna mentre dall'altra cerca di non farti entrare in carcere. Tanto varrebbe, quindi, prevedere e concedere il famoso perdono!

Dico queste cose perché ad essere accusati siamo noi dell'opposizione. Diciamoci allora la verità, il primo provvedimento, che giustamente l'illustre professore onorevole Giovanni Meloni ha fatto a pezzi e demolito, per quanto riguardava il controllo del territorio non prevedeva alcunché, se non l'impiego delle Forze armate. Io ritengo che il controllo del territorio debba essere effettuato non con i drappelli mobili ma con una presenza continua e costante del cosiddetto vigile di quartiere, come del resto è previsto in altre legislazioni.

Manca un provvedimento che riguardi il potenziamento delle forze di polizia e la loro dotazione. Una pattuglia della Guardia di finanza non può certo andare contro i fuoristrada blindati dei contrabbandieri con una « Uno »! Il ministro dell'interno ha ora annunciato, come ho appena detto, l'invio dei mezzi blindati e di 2.000 uomini. Sono proprio questi i provvedimenti che devono essere adottati, però per tempo, e non quando i fatti si sono già verificati!

Proprio oggi abbiamo appreso dalla stampa che il ministro Visco ha parlato della presentazione di una norma, come emendamento al provvedimento in esame, concernente la creazione della fattispecie dell'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione del contrabbando. Ma con i principi che vengono seguiti in tema di inammissibilità, questa norma non potrebbe essere ritenuta ammissibile, a mio avviso, in questo

provvedimento e ciò in base allo stesso motivo per i quali sono stati dichiarati inammissibili i nostri emendamenti.

Caro professore, per quanto riguarda gli altri aspetti cui ci si è riferiti, tu hai giustamente detto che si tratta di una materia diversa. Ebbene, si dibatte proprio di questo, ossia della facilità con la quale si concedono i benefici. Io non contesto la bontà della legge Gozzini ma contesto la facilità con cui si concedono i benefici. È chiaro che questi ultimi andrebbero concessi a persone meritevoli, ravvedute. Non sono un seguace di Lombroso però ritengo che poche persone si ravvedano perché purtroppo sono sempre gli stessi a delinquere. E chi opera nei piccoli centri queste cose le sa; sa cioè che ci sono persone irriducibili, incorreggibili. Non c'è niente da fare! Tenere una buona condotta è un comportamento finalizzato a guadagnare novanta giorni all'anno e ad ottenere benefici. Questa è la verità: i reati commessi in questi ultimi tempi, purtroppo, sono tutti attribuibili a persone in semilibertà e chissà quante altre volte reati commessi da persone in semilibertà sono rimasti ignoti?

Caro Presidente, rimane ignoto il 95 per cento dei reati; dobbiamo preoccuparci seriamente di questo fenomeno e della legislazione premiale e riconoscere che il beneficio deve essere concesso solamente a persone meritevoli che si siano veramente ravvedute. Tale giudizio deve essere effettuato in maniera scrupolosa ed approfondita.

Vogliamo emendare alcune anomalie della legge Simeone. Sotto alcuni aspetti, diciamo la verità, quella legge allarga molto le maglie: non svuota le carceri, consente, invece, a qualcuno di non entrarci proprio! Questa è la verità e non la dico io, ma il professor Vittorio Grevi. Leggiamo giudizi che non sono di politici!

Detto ciò, se ho ancora tempo a disposizione, passo ad esaminare in concreto il provvedimento. Mi rendo conto del dramma del relatore che deve sottostare alla disciplina di un gruppo che non è compatto, ma allora, non ve la dovete prendere con noi che, anzi, contribuiamo

a modificare e a migliorare il provvedimento. Lo faremo ancora perché abbiamo discusso gli emendamenti fino all'articolo 10, dopodiché noi stessi abbiamo detto di concluderne l'esame e di esaminare gli altri aspetti in un secondo momento. Speriamo che se ne parli perché gli emendamenti devono essere presentati entro le 9 di mercoledì prossimo e ancora non abbiamo neanche il testo del provvedimento, o meglio, io ne possiedo una bozza non corretta.

Non credo che con la modificazione dell'articolo 164 del codice penale prevista dall'articolo 1 si sia fatto nulla di nuovo, l'ho già detto in Commissione e lo ripeto. Il giudice presume, con riferimento a quegli elementi, che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; ma il giudice deve avere necessariamente elementi precisi, altrimenti non può dare una motivazione e, di conseguenza, la legge non c'entra nulla.

In secondo luogo, ripeto che con l'articolo 2, relativo all'articolo 624 del codice penale, non abbiamo creato una figura autonoma di reato. Mi sono documentato e riporto l'opinione di illustri penalisti, non già dei vecchi, quali Maggiore o Pannain, ma di penalisti professori ordinari di diritto penale: Mantovani, Fiancaca e Musco. La nomenclatura giuridica e le indicazioni legislative — leggo le loro parole perché potrei non riportare bene quanto essi hanno detto — stabiliscono che, per distinguere se un elemento sia, di fatto, una circostanza aggravante o diminvente o un elemento costitutivo del reato, dobbiamo tenere conto di questo criterio generale: la circostanza non modifica la fattispecie legale tipica, il *Tatbestand*, come dicevo ricordando con un po' di civetteria — lo debbo riconoscere — il termine tedesco. Il mio dire venne equivocado, ma quella è la fattispecie legale tipica, gli elementi costitutivi del delitto o del reato. Premesso che non si muta questa fattispecie legale tipica ma si gradua solamente la sua gravità (meno o più grave), la circostanza è la specificazione, un particolare modo di essere, una variante di intensità di corrispondenti ele-

menti costitutivi della fattispecie. Si tratta cioè di un'ipotesi del tutto particolare, un rapporto di *species ad genus*. Il Mantovani fa proprio l'esempio del furto commesso su cose detenute, ad esempio, in ufficio — è la stessa cosa, professor Meloni — oppure esposte per consuetudine alla pubblica fede sostenendo che non potrà mai costituire circostanza l'elemento che, anziché specificare, si sostituisca all'elemento tipico della fattispecie legale o si aggiunga ad esso. Si pretende cioè, perché sia elemento costitutivo, un rapporto di incompatibilità, diciamo anche di alternative (od io o tu, diciamo così, parlando degli elementi, non già delle persone), oppure un elemento del tutto estraneo.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Marotta.

RAFFAELE MAROTTA. Mi limiterò al provvedimento di custodia cautelare. Parliamoci chiaro: si tratta di un provvedimento che non condivido, perché, quando risultino insussistenti le esigenze cautelari, si deve applicare necessariamente la misura cosiddetta cautelare, in quanto il giudice « applica », non « può applicare », non emette giudizio. Vi è quindi un'inversione dell'onere della prova, ma questo sarebbe niente, perché a mio avviso in tal modo la misura cautelare viene completamente snaturata e vi è una anticipata esecuzione della sentenza di condanna. L'articolo 307 del codice di procedura penale, di cui parlava l'onorevole Borrometi, presuppone la prova che deve fornire l'accusa, ossia il pubblico ministero il quale chiede la misura cautelare. Devi essere tu, cioè, a provare che esistono le esigenze cautelari, altrimenti dobbiamo introdurre una modifica e prevedere che la sentenza di primo o di secondo grado, conforme a quella di primo grado, è esecutiva. Se però riconduciamo questa misura nell'ambito di quelle cautelari, dobbiamo fare onere all'accusa, che chiede la misura, di fornire la prova della sussistenza del pericolo, che poi è solo quello di fuga. Cosa può fare infatti il condannato? Non può modificare le

prove, né può inquinare, perché ormai quelle prove sono state acquisite ed è sulla base di esse che è stata emessa la condanna.

Non condivido peraltro nemmeno i primi due commi dell'articolo 5. Mi permetto di dire che tu, professor Meloni, sei stato fuorviato del fatto che nel primo comma dell'articolo 311 del codice di procedura penale si parla di ricorso per Cassazione *sic et simpliciter*, mentre nel secondo comma di ricorso per Cassazione per violazione di legge. Questa distinzione è giustificata, perché nel secondo caso si parla di ricorso per Cassazione *per saltum*. Vi è il principio generale di cui all'articolo 569 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Onorevole Marotta...

RAFFAELE MAROTTA. Una parola, Presidente, sto concludendo. Purtroppo, si tratta di una questione importante, su cui dobbiamo riflettere.

Recita l'articolo 569 del codice di procedura penale: « Tale disposizione non si applica se entro quindici giorni (...) le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciare per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso ». Quando vado in appello anche per ragioni che attengono alla motivazione, l'appello si converte...

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. No, è il contrario.

RAFFAELE MAROTTA. È il contrario. Direttamente per Cassazione, senza l'appello. « In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni (...). La disposizione del comma 1 non si applica » — il ricorso *per saltum*, quindi, non si può fare — « nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) e e) ». Ecco perché il secondo comma dell'articolo 311 prevede il ricorso solo per violazione di legge: perché avviene *per saltum*, non c'è il riesame né l'appello. Quindi, l'attuale disposizione è

conforme ai principi. Ricordo peraltro — io non facevo parte del Comitato ristretto — che l'onorevole Meloni faceva proprio questa osservazione, chiedendo perché nel secondo comma si parli di ricorso per violazione di legge e nel primo solo di ricorso per Cassazione *sic et simpliciter*. La ragione è questa: nel primo comma si prevede l'appello e la decisione del riesame; nel secondo caso, invece, c'è il ricorso diretto per Cassazione, che non si può proporre, perché se si vuole un giudizio di merito, si ricorre in appello ed allora si discuterà del fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, la prego!

RAFFAELE MAROTTA. Devo concludere, augurandomi che in seno al Comitato dei nove, in armonia tra noi (trattandosi di questioni tecniche), le tematiche vengano ben esaminate, perché c'è qualcosa che non va e bisogna evitare che il provvedimento sia un topolino partorito da una montagna, altrimenti deluderemo la gente. Ciò è stato affermato da Grevi, non da me; io mi limito a riportare i giudizi di persone molto superiori a me.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, anche per il tempo a mia disposizione, sarò necessariamente breve. Vorrei passare in rassegna il modo in cui è nato il provvedimento in esame, quale titolo aveva e quale titolo ha assunto, perché ciò dà un po' il senso di cosa sia stato fatto e delle trasformazioni che esso ha via via subito.

Il disegno di legge presentato dal Governo nel lontano 20 aprile 1999 (tra poco, quindi, compie un anno) si intitolava: « Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini »; il testo illustrato dal relatore, invece, si intitola... No, si intitola alla stessa maniera: « Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini ». Si è detto che tale provvedimento riguarda la

criminalità diffusa; nella comunicazione pubblica, esso è diventato il cosiddetto « pacchetto sicurezza ».

Non mi meraviglio che il provvedimento sia stato trasformato in Commissione giustizia; è un fatto positivo che il Parlamento abbia una sua autonomia dal Governo e che, nella dialettica tra maggioranza ed opposizione, elabori un testo diverso, in tutto o in parte, da quello proposto dal Governo; non credo che ciò sia un problema. Il problema, invece, esistente ormai da molti anni, è che riteniamo che la tutela della sicurezza dei cittadini debba in qualche modo interferire con l'organizzazione formale del codice, per ridurre le garanzie dei cittadini, per creare automatismi e presunzioni di pericolosità, per rendere il giudice nient'altro che il risultato di un programma informatico ispirato ed inserito da qualcun altro.

La tutela della sicurezza dei cittadini, naturalmente, dovrebbe attenersi ad un'attività di prevenzione, perché se è vero che la repressione è un deterrente, certamente, dopo la commissione di un reato, la sicurezza è molto minore; inoltre, anche la deterrenza, soprattutto laddove il numero grigio o il numero di reati mai perseguiti sia molto elevato, con condanne pronunciate soltanto per un piccolo numero di reati compiuti, risulta essere assolutamente inferiore alle aspettative. Il processo, comunque, non può mai essere un fatto o un sistema di prevenzione, di sicurezza, ma è semplicemente la risposta della giustizia rispetto a fatti qualificati correttamente come reati e che, dopo il primo e il secondo grado, nonché dopo il giudizio di legittimità, siano effettivamente ritenuti tali, con l'esatta individuazione dei responsabili. Questo è il compito del processo, altro è il compito della sicurezza.

Il provvedimento in esame, che sta per compiere un anno, è partito con la necessità di reprimere la microcriminalità, poi diventata criminalità diffusa, successivamente denominata criminalità da strada, comunque sempre microcriminalità. Il relatore si è cimentato in un'opera

eroica, come gli ho detto, ma impossibile, quella di riscrivere il codice, che è uno strumento eccezionale per dare risposte di giustizia, non per svolgere attività di prevenzione; inoltre, si è cercato di riscrivere la fattispecie del furto. Non sto ad approfondire se sia stato scritto bene o male, in ogni caso credo che Rocco avesse descritto il reato di furto con tale precisione e con tale dettaglio che, doverlo riscrivere, ci ha portato via effettivamente molto tempo.

Alla fine di tutto questo, abbiamo davvero perseguito la criminalità diffusa o abbiamo fatto dell'altro? Dico questo perché, se noi avessimo perseguito davvero la criminalità diffusa (ammesso poi che nei fatti si possa perseguirla, nel senso che poi, effettivamente, i microcriminali venissero arrestati veramente), sarebbe già stato un successo. Per fare questo, allora, noi avremmo dovuto invertire quella che invece da anni è una costante: quella di ritenere che i processi siano a tutela della sicurezza! Avremmo dovuto, quindi, pensare ad una diversa organizzazione delle forze di polizia sul territorio e avremmo dovuto affrontare a monte quei problemi che stanno alla base della criminalità diffusa: mi riferisco allo spaccio degli stupefacenti e al loro uso. Su tale materia ogni volta si accendono guerre di religione; ma questa è e sarà poi una delle cause ineliminabili della criminalità diffusa fino a quando continueremo a fare guerre di religione, anziché affrontare il problema con grande laicità.

Per quanto riguarda la questione del contrabbando, vorrei sottolineare che in nessun paese al mondo lo Stato prende 4.300 lire di imposte su un pacchetto di sigarette! Se lo Stato abbattesse della metà tale cifra, non vi sarebbe più alcun interesse al contrabbando! Il fatto è, invece, che, se una persona si reca in un negozio in Spagna, non di contrabbando, pagherà un pacchetto di sigarette la metà di quello che costa nel nostro paese: non solo, ma lo farebbe in modo del tutto legale e regolare! Ribadisco che in quel paese il contrabbando non esiste perché non vi è alcun interesse per tale attività!

Questi sono i provvedimenti che indirettamente e in modo positivo potrebbero ridurre la criminalità diffusa e consentire poi di far concentrare le forze di polizia su obiettivi che garantissero davvero la tutela dei cittadini. Ovviamente, tutto ciò non era compreso nel testo del Governo e non è contenuto neppure nel testo di legge al nostro esame: a me, personalmente, dispiace molto! Sappiamo che non è obbligatorio dare la sospensione condizionale; poi, se viene data, quando non si deve dare, credo che noi non ci possiamo fare nulla, poiché è un fatto di responsabilità personale di chi opera diversamente da quanto è previsto dalla legge. Questo discorso vale anche se si dice che la Cassazione decide in ordine al merito, anziché alla legittimità: questo è un problema della Cassazione e non un problema nostro perché il codice stabilisce che quest'ultima decida sulla legittimità e non sul merito.

PRESIDENTE. Onorevole Parenti, il tempo a sua disposizione è terminato. La prego pertanto di avviarsi alle conclusioni.

TIZIANA PARENTI. Presidente, mi rendo conto di avere poco tempo, ma lei ne ha dato un po' di più a tutti. Le chiedo quindi due minuti di tempo per consentirmi di concludere l'intervento.

Abbiamo poi predisposto il testo dell'articolo 13, sul quale mi soffermerò in altra sede, che non riguarda affatto la criminalità diffusa e non si capisce neppure — consentitemi di dirlo — chi possa riguardare. Esso non riguarda coloro che hanno avuto la custodia cautelare, perché per coloro i quali siano stati ritenuti pericolosi sono già previsti i termini di custodia cautelare (che arrivano fino a sei anni). D'altra parte, l'articolo 307 del codice penale prevede comunque la possibilità di ristabilire la misura della custodia cautelare dopo la prima e la seconda condanna, laddove vi sia il pericolo di fuga. Quindi, evidentemente, la previsione di quell'articolo riguarda altri soggetti; non capiamo chi, ma sicuramente concerne anche gli incensurati e coloro i

quali non abbiano mai subito provvedimenti di custodia cautelare; riguarda anche coloro ai quali non sia mai stata fatta una « prognosi » di pericolosità e che comunque, a distanza di tanto tempo, legittimamente e sulla base di questa norma, potrebbero essere incarcerati in attesa — non si sa quanto tempo occorra — che la Corte di cassazione decida. Si può verificare che, ove la Cassazione « cassi » la sentenza, queste persone abbiano scontato una condanna che, qualora fosse stata emessa nei loro confronti una sentenza definitiva, non avrebbero scontato a causa dei benefici.

Vorrei soffermarmi su un altro articolo, che io chiedo al relatore di tenere in grande considerazione. Esso non riguarda affatto la criminalità diffusa: non si capisce neanche in questo caso quale legittimità costituzionale possa avere l'articolo 18, che, ai commi 2 e 3 consente, sulla base del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di operare i controlli per la prevenzione e quindi che le forze di pubblica sicurezza possano recarsi dovunque, senza alcuna autorizzazione, nei casi in cui ritengano che si commettano delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di beni di provenienza illecita (queste ultime possono essere le banche, gli istituti finanziari, le imprese commerciali di grandi, piccole o medie dimensioni). Per quanto riguarda le armi e gli esplosivi, tale disposizione è certamente inutile perché analoga previsione è già contenuta nell'articolo 41.

Addirittura, secondo il terzo comma, queste attività imprenditoriali, bancarie, finanziarie potrebbero essere chiuse, senza alcuna autorizzazione del magistrato, laddove solamente si sospetti, che possano esservi in qualche modo riciclati beni di provenienza illecita. Quindi, potrebbero passare molti anni, con il conseguente crollo di attività economiche e imprenditoriali, senza che nessuna indagine venisse svolta, senza che vi fosse nessuna autorizzazione preventiva del magistrato.

Ecco, questi esempi, gli articoli 13 e 18, non hanno niente a che fare con la

microcriminalità. Il resto è un tentativo eroico da parte del relatore di arrivare ad un minimo di prevenzione o, per meglio dire, di repressione della microcriminalità. Credo che il Comitato dei nove dovrà quanto meno rivedere queste norme, perché non creino più danni di quanti già non si producano.

Non sono in disaccordo sul fatto che anche la sentenza di primo grado possa diventare esecutiva, ma ciò è praticabile in altri sistemi, là dove i magistrati non sono dei burocrati, come nel sistema anglosassone, ma vengono reclutati tra gli avvocati anziani, come si dice da noi, di chiara fama; là dove c'è una netta separazione delle carriere; là dove tutti, magistrati compresi, hanno l'obbligo e sentono l'obbligo di rispettare le regole. Da noi, lo abbiamo scoperto in occasione di questa revisione del codice, nessuno si sente in obbligo di rispettare le regole del codice. Non si sentono in obbligo i magistrati, che concedono le sospensioni condizionali quando non dovrebbero o emettono sentenze che non dovrebbero emettere e che non fanno i processi entro i termini lunghissimi della custodia cautelare. La polizia giudiziaria dice di non avere autonomia, ma noi abbiamo modificato dieci articoli del codice di procedura penale conferendole piena autonomia. Allora, se nessuno si sente in obbligo di rispettare le regole del codice e di comportarsi di conseguenza, credo che i nostri tentativi siano eroici ma impossibili.

Questi articoli 13 e 18 sono una spia che a me non piace; ho l'impressione — ma non vorrei peccare di eccessivo sospetto — che servano per altro. Credo che le leggi debbano essere sempre chiare e perseguire l'obiettivo che si pongono. Questo non è un problema di maggioranza e di opposizione, ma è un fatto di trasparenza e di democrazia. La legge non può servire ad altro se non per lo scopo per il quale è prevista, ovvero far sì che i processi siano una vera risposta di giustizia nei tempi che la legge e la Costituzione vogliono siano i più brevi possibili e che la sicurezza sia lasciata alle forze dell'ordine adeguatamente coordinate. Ab-

biamo visto in questi giorni che purtroppo neanche tale obiettivo è stato raggiunto, perché le forze di polizia sono in grave contrasto tra di loro, perché non si capisce chi sia più autonomo di un altro, perché tutti stanno perdendo la poca residua motivazione a difendere i cittadini e le istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Copercini, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, colleghi, riguardo al provvedimento al nostro esame oggi, non posso tacere che si tratta di un intervento legislativo reclamato a gran voce, per così dire, dall'opinione pubblica. La decisione definitiva di proporlo alle Camere, infatti, è stata presa essenzialmente sull'onda di eventi gravi, ma circoscritti, avvenuti ormai un anno fa. Certo, oggi, con i fatti accaduti nei giorni scorsi, veramente molto gravi, potrebbe sembrare che il provvedimento abbia una sua particolare attualità, anche se — come hanno già ricordato colleghi intervenuti prima di me — in quegli episodi ci si è trovati di fronte ad agenti che stavano svolgendo esattamente le loro funzioni; risulta dunque difficile sostenere che lo Stato era assente. Ma indubbiamente credo che questi episodi motiveranno colleghi parlamentari e forse lo stesso Governo a proporre modifiche a questi interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, come è chiamato per esteso il cosiddetto pacchetto sicurezza.

Mi rendo conto che le osservazioni che ora svolgerò sul concetto di sicurezza che appare privilegiato nel testo in esame potrebbero sembrare in qualche modo collaterali: esse, infatti, non sono state presenti nel dibattito della Commissione, al di là della sensibilità di alcuni colleghi e senz'altro del relatore. Vorrei, però, che le mie riflessioni servissero a riparare in tempo a quello che, se il testo non le recepisce, sarebbe senz'altro un grave errore.

Elencherò, quindi, alcune delle modifiche che sono state introdotte per, diciamo così, portare acqua al mio mulino. Vengono modificate, innanzitutto, alcune disposizioni del codice penale, in particolare viene modificato un presupposto per la concessione della sospensione condizionale della pena: si tratta, come è ampiamente noto in quest'aula in cui siedono insigni cultori della materia, di un istituto assai antico, che se non ricordo male risale al 1904. Questa modifica, che tenta di responsabilizzare il giudice che decide sulla misura, porterà auspicabilmente ad una maggiore personalizzazione della decisione, sottraendola agli automatismi da molti lamentati.

Vi è poi un inasprimento delle pene per fatti lesivi del patrimonio. A parte un lieve ritocco alla cornice edittale del delitto di furto, mi pare che il succo della novella sia l'elevazione a titolo autonomo di reato di alcune ipotesi che nel testo attuale del codice sono aggravanti del furto: questo voglio sottolinearlo per quello che sosterrò fra breve. Vi è poi l'introduzione dell'attenuante (che riecheggia quella prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione) del ravvedimento del complice che consenta di individuare i correi. Vi sono altresì una serie di correzioni al codice di procedura penale, su cui si è soffermato ancorché brevemente il relatore, che riguardano i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Chi come me ha presieduto e presiede una Commissione parlamentare d'inchiesta sa bene che, nelle pieghe dell'applicazione concreta di norme scritte da esperti giuristi e fini estensori, si insinuano più prosaicamente passaggi burocratici, inerzie, intoppi imprevisti e quant'altro. Ritengo pertanto che consentire alla polizia giudiziaria di agire di propria iniziativa sia utile a rendere più flessibile la sua azione nel quadro dell'inchiesta condotta dal magistrato.

Non continuerò, comunque, signor Presidente, a tediare lei ed i colleghi con gli altri elementi di novità legislativa che sono proposti nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente, anche se

devo dire che il relatore, per la verità, non ha avuto molto tempo per illustrare tutto quello che forse avrebbe voluto. Il fatto è che non sarà sfuggito che il concetto di sicurezza contemplato nel testo è assai — mi si permetta il vocabolo — asfittico: l'orizzonte che il testo sembra tenere presente è preminentemente, se non esclusivamente lo scenario urbano, dove bande di malviventi attentano all'incolumità o alla stessa vita delle persone (fatto gravissimo da prevenire e reprimere con la massima decisione), alle vetrine dei negozi, alle borse dei passanti; insomma, colleghi, un quadro sicuramente reale e bisognoso di attenzione, ma piuttosto tradizionale e, per certi aspetti, addirittura retrodatato.

La sicurezza è certamente identificabile nel bisogno di sentirsi tranquilli quando si passeggia nelle strade o si gestisce un negozio in centro o in periferia, ma siamo sicuri che tale bisogno si esaurisca qui? Quando parliamo di sicurezza alimentare (forse qualcuno ricorderà il pollo alla diossina), non discutiamo forse di sicurezza? E le frane, gli smottamenti, i crolli, per esempio della tragedia di Sarno, con cui pure ci siamo « sciacquati la bocca » per vari mesi, non ci hanno insegnato nulla? Quando sentiamo i dati sull'abusivismo edilizio, al sud controllato spesso e volentieri dalle cosche mafiose e camorriste, non evochiamo il problema del controllo del territorio e dunque il senso di tranquillità collettiva che si chiama sicurezza? E che dire delle discariche abusive e delle attività di escavazione non autorizzate, per cui, per esempio, è commissariata l'intera provincia di Caserta?

Insomma, signor Presidente, quello che mi preme osservare in quest'aula, forse troppo intenta a guardare, a destra come a sinistra, al dettaglio tecnico, alle ripercussioni individuali della tale o della tal'altra modifica legislativa, è che la questione dell'ambiente e del governo del territorio non è estranea alla materia della sicurezza.

Per questi motivi, mi ero permesso di indirizzare alla presidente Finocchiaro Fi-

delbo un invito ad abbinare al disegno di legge governativo, oltre alle varie proposte unificate nel testo di legge al nostro esame, anche proposte volte ad introdurre nel codice penale alcune fattispecie di delitto contro l'ambiente. Tali proposte, peraltro, riprendono i contenuti di un testo elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti — le cosiddette ecomafie — da me presieduta, che già nella precedente legislatura, tenendo conto delle indicazioni dell'ONU in materia, aveva segnalato la questione. Nell'attuale legislatura è tornata a discutere sull'argomento ed ha approvato all'unanimità, ormai da quasi due anni — lo voglio sottolineare — un documento con un articolato che verrà riproposto in questa sede, con i relativi emendamenti. Nell'invito alla presidente Finocchiaro Fiddelbo segnalavo che la sicurezza di una comunità deriva, oltre che da fattori culturali e di bonifica sociale, anche dal controllo effettivo che gli organismi statali preposti esercitano sul territorio. Le nostre regioni saranno tanto più sicure quanto più gli enti deputati avranno presa su tutti i momenti della vita quotidiana che incidono sul libero svolgersi delle relazioni sociali. In tale contesto, vale la pena ripeterlo, il controllo del territorio e il governo dell'ambiente sono aspetti strettamente connessi; l'aggressione criminale alla salubrità dell'ambiente e alla salute stessa delle persone, con possibili ripercussioni gravissime, è un attacco portato al senso di sicurezza, alla sicurezza dei cittadini che vivono in queste condizioni.

Per tali motivi, signor Presidente, mi riservo di presentare emendamenti al testo unificato della Commissione, volti ad introdurre nel codice penale alcune figure di delitti contro l'ambiente, in modo che le violazioni ambientali, che incidono negativamente sulla sicurezza dei cittadini, possano ricevere un trattamento repressivo e preventivo adeguati. Mi riferisco ad ipotesi criminose che determinino inquinamenti ambientali identificabili con certezza, ad esempio l'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche disposizioni normative, di radiazioni e sostanze

che deteriorano lo stato dell'ambiente marino, terrestre e atmosferico e ad atti di distruzione del patrimonio naturale, con annesso corredo floro-faunistico.

Sarà necessario prevedere, inoltre, la figura delittuosa del traffico illecito dei rifiuti, volto a colpire quanti, spesso affiliati o conniventi con le organizzazioni criminali, per conseguire un ingiusto profitto, trasportano, importano, o comunque gestiscono, quantità di rifiuti senza le dovute autorizzazioni, con rischi gravi non solo per l'ambiente, ma per la salute dei cittadini.

È evidente che con « distruzione del patrimonio naturale » intendo anche quei fenomeni di grossolano abusivismo edilizio e di gestione abusiva delle discariche dei rifiuti che, oggi, deturpano il paesaggio, pregiudicano le condizioni di un ambiente salubre e intimoriscono i cittadini onesti.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che i concetti che ho espresso possano trovare un seguito perché, diversamente, rimarremo legati a interventi legislativi di corto respiro e forse anche inefficaci. Spero che gli emendamenti ai quali facevo riferimento non siano facilmente bollati come estranei per materia, giacché la materia sicurezza, per come mi sembra debba essere intesa in base alle motivazioni che ho esposto — che, per fortuna, non sono solo mie —, è più ampia di come la propone il testo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi: « il Governo può proporre, ma è il Parlamento che decide e non sempre è così rapido, anche perché impegnato in polemiche che, nei paesi civili, si risolvono in mezza giornata. A volte ci sono indecenti chiacchiericci politici, polemiche inutili. Bisogna approvare questi provvedimenti, ce ne è bisogno per dare una risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini ». L'autore di queste dichiarazioni di due giorni fa è il Presidente del

Consiglio, con il quale mi permetto di concordare in pieno: troppe chiacchiere sono state fatte sulla sicurezza. Tuttavia, forse è necessaria qualche precisazione sulle fonti delle chiacchiere. La storia di questo pacchetto è già di per sé significativa: immaginato o concepito nel gennaio del 1999, viene dato alla luce, dopo tre mesi di travaglio inenarrabile, attraverso la presentazione di un disegno di legge del Governo, ma resta nell'incubatrice per altri tre mesi prima di essere iscritto all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera, e viene — ahimè — ammazzato nella culla dal relatore, il quale lo accoltella in ogni passo del corpo del testo stesso. Esso viene resuscitato dopo l'estate con un testo del tutto nuovo, che poi conosce successive rielaborazioni, fino a trovarci di fronte ad una accelerazione improvvisa negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore — quasi in ossequio a quella legge della fisica, che afferma: *motus in fine velocior* — e approda in quest'aula senza alcun approfondimento sui punti di maggior peso in esso contenuti.

Chiedo al presidente della Commissione giustizia, che è il più autorevole testimone che posso chiamare in causa: in questi mesi, in quest'anno abbondante, l'opposizione in generale, e Alleanza nazionale in particolare, ha mai svolto attività ostruzionistica su questo disegno di legge? Ha mai avanzato proposte che non fossero costruttive? Ha mai rinunciato a fornire un contributo, in un'ottica di effettivo contrasto alla criminalità di ogni tipo?

Ciò è accaduto in entrambi i rami del Parlamento, perché qualche settimana fa il Senato ha approvato un disegno di legge presentato proprio da Alleanza nazionale, che restringe l'ambito di operatività della cosiddetta legge Simeone-Saraceni, elimina la necessità di notificare l'ordine di carcerazione nelle mani del condannato, in modo da non favorire fughe finalizzate al rinvio della detenzione, ed esclude alcuni benefici della stessa legge Simeone-Saraceni, ma anche della legge Gozzini ai recidivi.

Ricordo tutto ciò per sottolineare ancora una volta il torto nel quale versano alcuni colleghi — penso all'onorevole Carrotti e all'onorevole Leoni — quando accusano la destra di lassismo. Se leggessero gli atti, forse la finirebbero di ripetere stupidaggini.

Proprio con riferimento alla legge Simeone-Saraceni, se la maggioranza desiderasse realmente tutelare l'ordine pubblico, lasciando i criminali più efferati dentro quel carcere che hanno meritato, non avrebbe che da rendere definitiva questa modifica legislativa: la iscriva al più presto all'ordine del giorno della Camera e la approvi altrettanto rapidamente. Perché non l'ha fatto finora, quando su altri argomenti vi è la massima celerità? Perché tante difficoltà e tanti contrasti al proprio interno per affrontare il pacchetto sicurezza?

In questa sede non chiedo chi abbia la colpa di tutto ciò, ma mi chiedo qualcosa di diverso: quali sono le ragioni del ritardo e di tanta approssimazione? La prima ragione è profonda, è ideologica e strutturale: la sinistra non è in grado di realizzare una politica per la sicurezza, non soltanto per le diversità di opinioni al proprio interno, ma, prima ancora, per un'ideologica incapacità, derivante dalla propria visione del mondo, che è sempre stata lassista; una ideologica incapacità di varare norme efficaci contro il crimine.

Mi rendo conto che, dopo il crollo delle ideologie, alla sinistra è rimasto soltanto il sessantotto e qualche brandello di Rousseau. Tuttavia, sono proprio questi retaggi che oggi la bloccano: l'uomo che commette un reato è sempre e invariabilmente una vittima della società; è la società l'unica e vera responsabile.

«La sinistra è sempre stata più disposta a capire le ragioni degli autori dei reati che quelle di chi li subisce. In questo caso essere di sinistra è una grande fregatura»: l'autore di questo brano è il sociologo Marzio Barbagli, che certamente non ha fama di essere sociologo di destra, il quale ha affermato queste cose in un'intervista pubblicata da quello che certamente non è l'organo di stampa di

Alleanza nazionale, il quotidiano *l'Unità*. È dunque una fonte del tutto insospettabile quella che conferma ciò che mi sforzavo di dire poco fa, ma la conferma ulteriore è nei fatti: basti ricordare le proposte che la sinistra ha fatto approvare, anche solo parzialmente, o che comunque ha mandato avanti in questa legislatura. Ne elenco qualcuna, perché la lista sarebbe molto più lunga. Innanzitutto, vi è l'abolizione dell'ergastolo, di cui fu sponsor il ministro Diliberto, che ora — credo per un senso elementare di pudore — afferma non essere più una priorità del Governo; tuttavia, la proposta è già passata al Senato. Vi è poi l'abolizione dell'ergastolo, già realizzata in caso di accesso al rito abbreviato: si tratta della legge Carotti. Vi è inoltre la proposta di indulto per i terroristi, che è stato il primo provvedimento all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera in questa legislatura. Vi è poi la proposta di legalizzazione dello spaccio di droga: grazie a Dio, non è legge ma è, comunque, l'intento della principale forza della coalizione di Governo, basta pensare all'ordine del giorno approvato dal congresso dei Democratici di sinistra. Inoltre, vi è la maxisanatoria dei clandestini, ancora in corso a partire dal 1998, nonché l'affievolimento dell'articolo 41-*bis* del codice penale, relativo al carcere duro per i mafiosi, deciso da oltre due anni con la cosiddetta circolare Margara. Vi è stata poi l'eliminazione dei corpi speciali di polizia, decisa due anni fa con le direttive Napolitano e, da ultimo, sta per essere partorita dalla Camera dei deputati la normativa recante generosi congedi parentali per detenute e per detenuti con figli al di sotto dei dieci anni (un po' oltre l'età dello svezzamento). Per contro, non esiste un solo provvedimento che vada nella direzione opposta, ovvero in quella di un rigore maggiore.

Veniamo alla vicenda del pacchetto sicurezza, ai suoi ritardi e alla continua inconcludenza nella redazione di un testo che avesse caratteristiche di stabilità; sembra di essere tornati ai tempi della Commissione bicamerale, con le numerosis-

sime bozze dell'onorevole Boato sulla giustizia che, almeno, si fondavano sulla necessità di conciliare le posizioni di maggioranza e di opposizione, mentre in questo caso l'opposizione è tenuta assolutamente al di fuori. Questa vicenda è la riprova dell'incapacità ideologica e strutturale cui facevo cenno, rispetto alla quale è francamente vile scaricare le responsabilità sull'opposizione che, se avesse i numeri, avrebbe già da tempo fatto passare le sue numerose proposte, che in materia di sicurezza sono perfettamente coerenti con le sue posizioni in materia di giustizia.

Credo sia il caso di smetterla con affermazioni prive di qualsiasi fondamento; non vi è alcuna contraddizione tra il perseguimento della certezza della prova e il perseguimento della certezza della pena. Certezza della prova significa non accontentarsi di una prova che si basi — come avveniva fino a qualche settimana fa — sulla somma delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia rese senza sottoporsi al contraddittorio dibattimentale; esigere una cosa del genere non significa negare, bensì affermare con maggior forza che, quando una prova correttamente formata fa giungere alla decisione della condanna, la pena che segue a quella condanna va eseguita con altrettanto rigore.

Alleanza nazionale ribadisce anche in questa occasione che l'aggressione alla criminalità di ogni tipo (non soltanto la criminalità di strada) ha necessità di interventi urgenti ed impegnativi sul piano legislativo ma, prima ancora, ha necessità di interventi sul piano amministrativo. Si tratta di un piano di esclusiva pertinenza del Governo, come lo è — salvo il vaglio del Parlamento — l'impegno di spesa, che è ineludibile. La disastrosa situazione dell'ordine pubblico in Italia non è il frutto del caso, né l'esito di calamità naturali, ma è la risultante di scelte politiche e di provvedimenti del Governo e del Parlamento a partire da quando, come disse l'onorevole D'Alema in un memorabile discorso alla Camera, la barra del comando è salda nelle mani della sinistra,

ovvero dall'inizio del Governo Dini. Da quel momento, tanto per cominciare, vi è stata la perdita secca di 30.000 unità, tra effettive e virtuali, all'interno delle forze dell'ordine. Un decreto legislativo del 30 aprile 1997, nell'esercizio di una delega contenuta nella legge finanziaria dello stesso anno, aveva incentivato il prepensionamento delle forze dell'ordine con venticinque anni di anzianità, spingendo alle dimissioni migliaia di unità (quantificate in circa 15.000) in tutta Italia; di fatto si trattava delle migliori unità, perché alle energie fisiche intatte affiancavano un'esperienza di tutto rispetto. Il contratto collettivo nazionale del settore delle forze dell'ordine, riducendo l'orario ordinario e gli straordinari, ha provocato una contrazione virtuale che la Commissione parlamentare antimafia ha quantificato in circa 11.000 unità: siamo, quindi, a quota 26.000 unità. La legge finanziaria per il 2000 assicura l'assunzione di 5.000 nuove unità, ma i tempi saranno lunghi in quanto è necessario bandire il concorso, espletarlo, nominare i vincitori e addestrarli; quindi, passerà del tempo e si andrà certamente oltre questo esercizio finanziario. La stessa legge finanziaria, con immediata operatività, ha invece disposto l'abbattimento dell'1 per cento di tutto il comparto della pubblica amministrazione, incluso quello delle forze dell'ordine. La coperta è stretta e si è ristretta ulteriormente grazie alle decisioni della sinistra di Governo, per cui quando viene tirata da una parte inevitabilmente scopre l'altra. Viene allora da chiedersi, a proposito delle 1.900 unità che il Governo ha mandato in Puglia in funzione anti-contrabbando: ma da dove sono state tolte? Come pugliese sono ben lieto che vengano nella mia regione, ma come italiano mi chiedo quali zone del territorio nazionale siano state sguarnite, posto che l'organico è, complessivamente, sempre lo stesso. Viene poi da chiedersi quanto resteranno in Puglia e quanto continuerà il Governo in questa politica, che ha una lunga tradizione, perché si radica in una famosa circolare della regia marina delle due Sicilie, ricordata con la

frase «*facite ammuina*», nel senso di prendere forze da una parte e spostarle dall'altra. Quello che serve è un incremento complessivo ed effettivo degli organici, non spostamenti dettati dalla suggestione del momento.

Per quanto riguarda la voce «qualità», non va certo nella direzione della lotta al grande crimine la disarticolazione delle strutture di coordinamento, i cosiddetti corpi speciali — SCICO, SCO e ROS —, alla quale si continua a non porre rimedio nonostante i ripetuti richiami di tanti procuratori della Repubblica, a cominciare dal procuratore nazionale antimafia. Il Governo e la maggioranza dovrebbero convincersi che è indispensabile porre mano al portafoglio, non soltanto per uniformare il trattamento economico delle forze dell'ordine italiane con quello delle forze di polizia di altre nazioni europee, ma anche per dotarle di tutto ciò che è necessario. Si è discusso e si discuterà, all'interno di questo pacchetto sicurezza, del rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, facendo delle acrobazie sulle norme che sono assolutamente inutili, mentre ciò che serve davvero per affrontare correttamente questo tema è una maggiore disponibilità di spesa. Se un pubblico ministero che segue un filone di indagine relativo alla grossa criminalità ha necessità di delegare una parte delle indagini in altra sede all'ufficiale con il quale lavora costantemente, in novanta casi su cento non è in grado di dare questa delega perché l'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale non assicura il pagamento delle trasferte e dei rimborsi spese, per cui il magistrato si trova costretto a delegare l'accertamento ad un ufficiale del luogo in cui l'accertamento stesso va fatto, ma quest'ultimo ovviamente non renderà allo stesso modo, perché non conosce la complessità ed il contesto dell'indagine.

Continua a restare fuori dalla considerazione del Governo una parola chiave che dovrebbe essere adoperata con sempre maggiore frequenza: prevenzione. Prevenire significa giocare d'attacco e non inseguire i reati che vengono di volta in

volta commessi: quando va bene, ci si trova di fronte alla repressione di delitti già consumati. Prevenzione significa controllo del territorio, significa, ripeto, strumenti adeguati. È simbolica quella FIAT *Punto* mandata a fronteggiare un blindato con i rostri ed è inutile dire « adesso provvederemo, adesso manderemo... »; di fatto, c'è chi ha mandato quattro giovani in una FIAT *Punto* contro un blindato. Non dovrebbero essere necessari i morti per capire quanto sia forte questa sproporzione! Prevenzione significa, in senso stretto, attivazione delle misure preventive, soprattutto di quelle patrimoniali: perché ne vengono attivate così poche? Perché le statistiche delle singole questure riportano dati così bassi, a differenza di quanto avveniva una decina di anni fa? Le misure di prevenzione patrimoniale avrebbero un'efficacia notevolissima, perché puntano all'individuazione dei capitali di origine illecita, alla sequela dei flussi finanziari sospetti. Chiedo allora al ministro Visco, che è così prodigo di esternazioni in queste ore: ma perché la Guardia di finanza viene mandata, in base ai suoi ordini, a « massacrare » i commercianti o i piccoli imprenditori, per effettuare accertamenti che potrebbero essere tranquillamente svolti dagli uffici delle imposte, e non viene invece incaricata di seguire quei flussi finanziari che costituiscono il terreno di coltura retrostante alla criminalità di ogni tipo?

Prevenzione significa anche stipulare accordi internazionali e con l'Unione europea per contrastare la criminalità nei luoghi da cui parte e per contrastare le organizzazioni criminali che hanno la loro base all'estero, in particolare nel Montenegro ed in Albania. Perché non condizionare i rapporti con queste realtà nel rispetto di un minimo di legalità? Noi esportiamo denaro ed aiuti e riceviamo in cambio illegalità.

Al totale disinteresse del Governo e della maggioranza per le reali questioni relative alla sicurezza si aggiunge, inoltre, l'irresponsabilità nel contrastare la delinquenza che strumentalizza l'immigrazione clandestina. La popolazione carceraria extra-

comunitaria presente nei nostri istituti di pena valuta in circa 12 mila unità gli extracomunitari presenti; di questi, in base ai dati forniti dal DAP, 3.055 sono marocchini, 1.900 sono tunisini e 1.500 sono albanesi (la graduatoria prosegue fino ad arrivare a 25 filippini). Ebbene, nell'ultimo decreto sui flussi, le nazioni che vantano una sorta di priorità nei patti bilaterali per l'immigrazione sono, nell'ordine, il Marocco, la Tunisia e l'Albania: viene da chiedersi quale sia la ragione di una tale follia nella disciplina dei flussi di immigrazione, visto che si privilegia coloro che portano in Italia maggiore delinquenza.

La maggioranza ed il Governo trascurano questi aspetti e fanno coincidere la soluzione di tutti i mali con l'intervento legislativo, trascurando, altresì, anche sul piano legislativo, i punti nodali della questione sicurezza in Italia. Quali sono questi punti nodali? Come dicevo prima, l'applicazione più estesa delle misure di prevenzione, il contrasto reale — non a parole o a chiacchiere, come direbbe l'onorevole D'Alema — all'immigrazione clandestina, la prevenzione e la repressione effettiva del contrabbando e la disciplina dei benefici dell'ordinamento penitenziario.

Sfido chiunque a sostenere ad occhi aperti che queste non siano le voci chiave della questione sicurezza in Italia oggi: queste e non le lievitazioni che sono state introdotte nel pacchetto sicurezza. Eppure, si tratta proprio delle voci che la dichiarazione di inammissibilità dei nostri emendamenti ha escluso dalla discussione. Noi ripresenteremo tutti gli emendamenti dichiarati inammissibili, non solo perché riteniamo che siano pertinenti alla materia della tutela della sicurezza dei cittadini, non solo perché hanno costituito oggetto di approfondimento della situazione generale in Commissione giustizia — quindi non c'è ragione formale per escluderli —, ma anche perché scopriamo che la nostra opinione è condivisa da autorevoli esponenti del Governo. In un'intervista al *Corriere della Sera* di sabato scorso, l'onorevole Visco dice testualmente:

« Chiederò al Governo che il disegno di legge sul contrabbando sia discusso come emendamento al pacchetto sicurezza ». È ovvio che, se saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti del Governo al pacchetto sicurezza, a maggior ragione dovranno esserlo i nostri, revocando una decisione che è sostanzialmente inammissibile.

I nostri emendamenti non si limitano a ritenere l'applicazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso estensibile anche alle associazioni di contrabbandieri, ma puntano alla punizione di coloro che alterano i mezzi, i veicoli o i natanti e che li utilizzano. Pertanto, si anticipa la difesa su questo fronte. Sono certo che il Presidente della Camera ed il presidente della Commissione giustizia rivedranno la loro decisione circa l'inammissibilità anche alla luce di queste considerazioni.

Allo stesso modo è auspicabile una revisione della decisione relativa alle norme da noi proposte per contrastare l'immigrazione clandestina. D'altra parte, l'articolo 9 del pacchetto sicurezza collega il fermo di polizia giudiziaria al difetto di riconoscimento di colui che sta per darsi alla fuga: questa è la condizione nella quale si trova normalmente l'immigrato extracomunitario che delinque, quindi vi è certamente attinenza con la materia. Siamo altresì certi che vi sarà una revisione della decisione di non discutere i benefici previsti dalla legge Gozzini che, quanto a strumentalizzazione, rappresentano uno degli strumenti più forti di recidiva nella consumazione dei reati.

Dopo aver riflettuto su ciò che non c'è nel pacchetto, non rinuncio, in conclusione, al dovere di discutere anche dell'« acqua fresca » con la quale il pacchetto è stato riempito. Si possono individuare quattro voci in questo contenitore, distinguibili sia pure in modo molto confuso: codice penale, codice di procedura penale, misure di prevenzione (c'è una sola norma) e coordinamento delle forze di polizia.

Relativamente al codice penale, nel pacchetto vi sono quattro articoli che lo riguardano, ma si tratta di un insieme di

disposizioni assolutamente inutili. È inutile l'articolo 1, che prevede questa apparentemente nuova disciplina della sospensione della pena. A tale riguardo vi è confusione tra il piano dell'intervento amministrativo, che sarebbe indispensabile, e quello dell'intervento legislativo, che non saprei dire come possa supplire a carenze di altro tipo. Invece di intervenire sul terreno di un rafforzamento degli uffici del casellario giudiziario e di promuovere l'azione disciplinare verso quei giudicanti che hanno fino ad ora colpevolmente ommesso di considerare i precedenti penali prima di concedere la sospensione della pena, l'articolo 1 promuove un atto di generale sfiducia nei confronti di tutti i giudici, dai quali viene pretesa una motivazione più ampia e più penetrante nella concessione del beneficio.

È inutile e per certi aspetti dannoso l'articolo 2 del pacchetto, che da questo punto di vista può assurgere ad emblema dell'inutilità dell'intero provvedimento. Dopo che, con la depenalizzazione, la sinistra ha dichiarato il furto semplice perseguibile a querela, con questa legge poi incrementa il minimo della sanzione dello stesso tipo di reato.

Quanto al furto in abitazione e al cosiddetto scippo, c'è un provvedimento la cui efficacia deterrente sarà certamente verificata dai fatti, perché l'una e l'altra condotta subiscono lo spostamento dall'articolo 625 del codice penale al nuovo articolo 624-bis. Il ladro professionale sarà certamente terrorizzato da quel « bis », visto che non c'è null'altro di diverso nella norma, essendo la sanzione penale esattamente uguale nel minimo e nel massimo! È errato pensare di avere introdotto, con questa disposizione, una o due ipotesi autonome di reato. È superfluo, è da « Bignami di diritto penale » ricordare che ogni reato ha una sua struttura base rispetto alla quale gravitano come satelliti le circostanze, ciò che... *circum stat!* La struttura base del furto rimane sempre quella, ossia sottrarre una cosa mobile al suo legittimo possessore, impadronendosi. Rispetto a questa struttura base il « satellite », ciò che sta

intorno, è costituito dall'ingresso in una privata dimora o nelle appartenenze di essa. Non si potrà impedire a nessun giudice di ritenere questo satellite per ciò che esso è effettivamente, ossia una circostanza del reato, anche alla luce dell'esplicito richiamo, nel comma 2 del nuovo articolo 624-bis, ad un'altra circostanza, quella dello scippo, che viene individuata appunto come circostanza (non vi è cioè daccapo la descrizione di un comportamento che si assume essere autonomo).

Questa norma è dannosa nella parte in cui introduce questa figura, in omaggio alla delazione, che sembra essere diventata una sorta di simbolo della nazione, del cosiddetto ladro pentito, cioè di colui che si mette d'accordo con il complice per rubare, e che in virtù di questa norma potrà tenere il maltolto, denunciare il complice, e quindi eliminare un concorrente nella divisione, ed evitare qualsiasi restituzione del maltolto fruendo però di un abbuono sensibile di pena per la sua attività di delazione.

Un'altra parte del provvedimento, seppure con un notevole disordine, affronta modifiche in ordine sparso del codice di procedura penale: sto parlando degli articoli da 4 a 16. In particolare, dall'articolo 4 si ha qualche indicazione che potrebbe essere accettabile, visto che si cerca di alleggerire la polizia giudiziaria di una certa quota di notifiche che oggi sono disposte dai giudici. Tuttavia, anche in questo caso manca l'intervento parallelo sul piano amministrativo, e non si prevede, se non in tempi indefiniti, un incremento degli organici degli ufficiali giudiziari sui quali graverà il peso delle notifiche che non farà più la polizia giudiziaria. Non si prevede un potenziamento della loro struttura e il Governo, interpellato in proposito, in Commissione giustizia non ha fornito né cifre né dati precisi in proposito.

Per la serie delle « norme inutili », gli articoli 6 e 7 precisano che, anche dopo la comunicazione della notizia del reato, la polizia giudiziaria svolge attività di propria iniziativa, ma — questo rende le

disposizioni assolutamente prive di senso — secondo le modalità del codice di procedura penale per le quali non vi è alcuna modifica di sostanza; non si capisce, pertanto, quale sia il senso di queste disposizioni.

La norma della quale si è maggiormente parlato, più sulla stampa che in Commissione, è quella introdotta dall'articolo 10. Vorrei, non riuscendo ad avere l'acume giuridico della maggioranza e del Governo, che qualcuno mi spiegasse questa schizofrenia: a fronte di una sentenza definitiva di condanna a tre anni di reclusione, vi è la sospensione automatica dell'esecuzione in base alle leggi Gozzini-Simeone-Saraceni; la sospensione automatica dell'esecuzione di una condanna definitiva sale a quattro anni, se il soggetto è tossicodipendente, o si dice tale, perché gli strumenti di verifica sono molto discutibili. Se si è, invece, condannati ad una pena di quattro anni di reclusione con sentenza definitiva, si va in carcere salvo che, come si dice nella norma, con linguaggio veramente brutto anche dal punto di vista estetico, risultino insussistenti le esigenze cautelari.

Per il Governo e per la maggioranza, a certe condizioni che sono grosso modo le stesse, le porte del carcere devono chiudersi dietro a chi è ancora presunto non colpevole, ma poi si possono tranquillamente spalancare per fare uscire la stessa persona quando la condanna diventi definitiva. Qui vi è qualcosa che non funziona, che sfugge alla comprensione. Rinvio poi all'esame analitico degli articoli che riguardano la disciplina della Corte di cassazione, come rinvio all'esame specifico degli articoli sul coordinamento delle forze di polizia per le quali sfugge l'individuazione di interventi concreti, mentre ci si trova di fronte a piani generali di intervento che ricordano molto i piani quinquennali della terza Internazionale, forse anche per analogia funzionale con la provenienza del ministro della giustizia.

Concludo dicendo che la sicurezza è un bene di tutti, non è patrimonio di una forza politica o di uno schieramento. Alleanza nazionale finora ha fondato i

suoi interventi e le sue proposte su questa consapevolezza. Confermo, in questa sede, alla maggioranza e al Governo la sua piena disponibilità ad individuare le misure più adeguate per prevenire e per contrastare i crimini di ogni tipo. Si augura un atteggiamento diverso e non inutilmente « blindato » del Governo e della maggioranza. La « blindatura » è sempre odiosa, ma in questo caso è meno tollerabile per due ragioni: in primo luogo, perché ci sentiamo tutti responsabili della sicurezza dei cittadini; in secondo luogo, perché la « blindatura » non ha senso quando circondi qualcosa che non vale la pena di proteggere. State facendo barricate attorno ad una scatola senza contenuti, volete montare di guardia a un bidone di benzina che, peraltro, è vuoto. Non porremo ostacoli di alcun tipo, non abbiamo alcuna intenzione di fare ostruzionismo; se valuterete positivamente le nostre proposte, che ripresentiamo, collaboreremo lealmente; se non vorrete neanche porre in discussione queste proposte, vi lasceremo approvare questo pacchetto la cui inutilità, che abbiamo tentato e tenteremo di dimostrare, sarà però conclamata dai fatti (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Presidente, avevo deciso di fare alcune considerazioni in sede di discussione sulle linee generali di questo provvedimento, ma dopo l'intervento dei colleghi Marotta e Mantovano credo che restino solo pochissime osservazioni, perché è stato tutto esposto e detto molto bene. A me sembra che questa discussione odierna, proprio per il metodo con cui avviene — cui farò brevemente riferimento — sia abbastanza prematura e inutile. L'iter del provvedimento è già stato sviscerato. Ci siamo trovati all'origine con un testo governativo, molto rivisto e modificato da parte del relatore, tra l'altro stravolgendo una serie di richieste che l'esecutivo avan-

zava al Parlamento. L'aspetto che ritengo peggiore di questo iter è che ci siamo trovati di fronte a scritture e riscritture di disposizioni *ad horas*. Abbiamo cioè dovuto lavorare su un testo che abbiamo cercato di modificare per renderlo, per quanto possibile, migliore presentando una cinquantina di emendamenti, la stragrande maggioranza dei quali il presidente della Commissione, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo, ha ritenuto non potessero entrare nel pacchetto in esame, come il Presidente della Camera Violante ha ribadito (anche su questo chioserò successivamente).

Il provvedimento al nostro esame, quindi, nasce un po' dalla volontà del relatore e del rappresentante del Ministero dell'interno. Debbo peraltro dare atto al rappresentante del Ministero della giustizia che non vi è stato un particolare *pathos* nella discussione di questo provvedimento, avendo egli lasciato un po' fare alla maggioranza, perché abbiamo colto le difficoltà in cui è venuto a trovarsi, attesa la riscrittura quasi totale del provvedimento. Abbiamo notato, altresì, che la maggioranza non è d'accordo sui punti nodali della normativa, tant'è che l'onorevole Saraceni ha dovuto ammettere, con il candore che lo contraddistingue ed anche con la competenza tecnica che gli riconosciamo, che votava il provvedimento (in particolare l'originario articolo 13) ritenendolo non dannoso ma inutile. Ebbene, la sensazione che abbiamo avuto noi dell'opposizione è che un po' tutto il provvedimento sia permeato di un'inutilità che a detta dell'onorevole Saraceni non rasenta il danno, mentre secondo noi in taluni casi sì. Mi riferisco, lo ripeto, agli articoli 13 e 18 e chiedo al relatore, se lo riterrà in sede di replica o nel Comitato dei nove, di darci una spiegazione più esaustiva di quanto si è potuto o si è dovuto registrare in sede di lavori di Commissione, perché da parte del Presidente della Camera abbiamo avuto una spinta che non condividiamo, attese le dichiarazioni sulla serietà del provvedimento in questione e del cosiddetto pacchetto giustizia. Se infatti si ritiene il

provvedimento serio, importante e puntuale esso non può certo essere legato a date ferme e ferree.

Avevamo chiesto, peraltro, che questa discussione generale avvenisse su un testo quantomeno definitivo, ma c'è stato purtroppo risposto che questo non era possibile e che oggi avremmo dovuto affrontare un provvedimento che è monco e carente, perché deve essere tutto ridiscusso nel Comitato dei nove. Pensavamo, inoltre, che domani si sarebbe svolto il prosieguo della discussione, mentre c'è stato detto che ciò avverrà la prossima settimana, sicché l'incomprensione diventa ancora più capziosa, se si vuole aggiungere anche qualche dose di sospetto. Se, infatti, questo provvedimento deve servire a Bianco e a qualcun altro ad occupare per una decina di giorni le pagine dei giornali, continuino a farlo, tanto lo hanno fatto e probabilmente i toni usati sono i meno opportuni. Se invece questo Parlamento si assume la reale responsabilità di predisporre una legge utile e per quanto possibile giusta, credo tutti i suoi componenti, maggioranza ed opposizione, abbiano l'obbligo di lavorare ad essa, di dare un contributo e discutere, perché in effetti, nella fase in cui ci troviamo, non possiamo procedere a vista.

Credo che non se l'aspettino i cittadini e che non sia la volontà del Parlamento, quanto meno dell'opposizione.

Probabilmente, con la fretta che ormai si avverte in Commissione, la maggioranza pensa di riuscire a ricompattarsi; mi auguro non sia così e che coloro che hanno reso dichiarazioni in Commissione su articoli importanti e significativi tengano fermi i loro principi (non ne dubito) perché, se così sarà, credo che il provvedimento in esame, per come è stato concepito, potrà anche essere cestinato; infatti, se non dovessero essere approvati o se si modificassero gli articoli 13 e 18, altre disposizioni contenute nel provvedimento, che ora hanno un senso, non avrebbero ragione di esistere.

Si sono voluti rigettare, senza comprenderne le ragioni, una serie di emendamenti presentati dall'opposizione e,

quando sono stati discussi gli emendamenti della maggioranza e, in particolare, del relatore, penso che tutti abbiamo dato un contributo, per quanto possibile e in relazione al minimo tempo che ci è stato assegnato. Ancora oggi, esponenti della maggioranza si ostinano a rilasciare dichiarazioni alla stampa, nelle quali sostengono che il Polo, che l'opposizione, sta facendo ostruzionismo; credo, veramente, che si voglia dare, di una vicenda che riteniamo seria, un'immagine un po' confusionaria e «lecchinesca». Forse, non trovando il bandolo della matassa, la maggioranza cerca ancora una volta di confondere le acque; l'ha fatto con tanti altri provvedimenti e non ci meravigliamo che lo faccia anche in questo caso. Penso, però, che siamo arrivati ad un punto di tolleranza oltre il quale non sia possibile ragionare in maniera seria.

Noi continueremo a collaborare con la maggioranza, purché ci venga dato un segnale vero di collaborazione. Ha ragione il collega Mantovano nell'affermare che la sicurezza è un problema di tutti, non della maggioranza, del presidente della Commissione giustizia o del relatore. Credo che il contributo che abbiamo dato, probabilmente modesto (così hanno ritenuto i signori che ho citato), debba far riflettere. Onestamente, però, il fatto che ogni volta che si voti, anche su emendamenti minimali, si riscontri un atteggiamento di non collaborazione da parte della maggioranza, ci pone in una condizione di grande difficoltà. Ciò nonostante, ostinatamente, noi continueremo ad essere presenti in Commissione e a ribadire quelli che consideriamo i principi fondanti di un provvedimento che, all'esterno, viene definito «pacchetto sicurezza».

Mi auguro che il relatore, che a parole, cortesemente, ci ha sempre assicurato di essere disponibile a modificare il testo, ripensi sul provvedimento perché, come è stato dichiarato da tutti, l'intervento del Comitato dei nove è necessario. In tale sede, è la dichiarazione che è stata fatta (intendo sottolinearlo qui in aula), verrà ridiscusso l'intero provvedimento, il che vuol dire, probabilmente, tenere conto